



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

COMITATO UNICO DI GARANZIA

PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE

DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

(Deliberazioni del D.G. ASL BA n° 1981 del 09/11/2016 e n° 434 del 07/03/2017)

Prot. ³⁶⁵/2018 CUG
BARI, 27/12/2018

Direzione Generale ASL BA

SEDE

Oggetto : Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto sanità 2016-2018. Comunicazione.

Con riferimento a quanto disposto nell'Assemblea CUG del 20 c.m. e preso atto dell'art. 31 "Lavoro straordinario" del contratto indicato in oggetto, con la presente si chiede di conoscere:

- i criteri che determinano la distribuzione delle quote di risorse annuali disponibili anche in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate;
- le risorse assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.);
- le modalità di verifica dell'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali suddivise per personale amministrativo, tecnico, sanitario e genere, anche in considerazione del limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario previsto per ciascun dipendente (n. 180 ore annuali);
- il numero dei lavoratori che, in relazione a particolari esigenze fruiscono fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.

Dal dibattito avviato nel CUG emerge che la distribuzione delle risorse disponibili per il "lavoro straordinario" nelle diverse articolazioni aziendali, non sempre tiene conto dei seguenti criteri: a) numero di operatori assegnato alla struttura di riferimento; b) numero di posti vacanti (o temporaneamente vacanti) presso la struttura di riferimento; c) proposte formulate in sede di determinazione del budget per l'anno preso in esame; d) verifica delle ore eccedenti eventualmente rese negli anni precedenti, con riferimento alle esigenze che le hanno rese necessarie e all'eventuale perdurare delle stesse.

Si ribadisce la opportunità che:

- nell'ambito del tetto assegnato alle strutture, i limiti individuali vengano attribuiti dai Responsabili nel rispetto dei principi dell'equa distribuzione dei carichi di lavoro e del limite annuo massimo pro-capite contrattualmente previsto;
- i dati sull'entità delle prestazioni in orario straordinario, sui tetti assegnati e sulla fruizione fino al limite massimo di n. 250 ore annuali, siano oggetto di comunicazione annuale al CUG per le finalità previste dalla normativa vigente.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro.

Cordiali saluti

Presidente CUG ASL BA
Dott.ssa Domenica MUNNO